



PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE / SUBLOCAZIONE
DI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE
(BUVETTE O DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO**

Adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 280 del 10.08.2016

*REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE / SUBLOCAZIONE
DI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE
(BUVETTE O DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO*

Art. 1

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'apertura delle "buvette" o dei "distributori automatici" nei locali siti in edifici scolastici di pertinenza della Provincia di Avellino, con esclusione degli Istituti Professionali Alberghieri, che ne facciano espressa richiesta. A tanto si potrà pervenire mediante "concessione amministrativa", nel caso in cui l'edificio scolastico sia di proprietà della Provincia, oppure "sublocazione" nel caso in cui l'edificio scolastico sia di proprietà di soggetti privati e sia condotto in locazione dalla Provincia, sempreché la sublocazione non sia espressamente vietata nei singoli rapporti negoziali in essere.

Art. 2

La richiesta circa l'opportunità di istituire il servizio delle "buvette" o dei "distributori automatici" dovrà essere avanzata alla Provincia dal Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato su conforme delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

L'Ufficio competente, sentito il Dirigente dell'Istituto interessato, individua il locale o il sito da adibire a "buvette" o "distributori automatici", lo delimita in apposita planimetria, individua i lavori da farsi e predispone lo schema di Atto d'Obbligo, da sottoscrivere dal concessionario, contenente tutti gli obblighi a carico di quest'ultimo circa i lavori da eseguire, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della Concessione o della sublocazione, e l'entità del deposito cauzionale, a garanzia dei cennati obblighi nonché delle obbligazioni pecuniarie scaturenti dal rapporto di concessione/sublocazione in capo al concessionario di cui al successivo art. 4, da costituirsi in numerario o anche a mezzo di polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria. Nel caso i predetti lavori comportino l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia comunale, gli stessi potranno essere eseguiti solo dopo l'acquisizione del relativo atto autorizzatorio del Comune.

Art. 4

La concessione o sublocazione da parte della Provincia è onerosa a norma dell'art. 9 della legge 24.12.1993, n. 537.

Il canone mensile, calcolato in base alla popolazione scolastica, costituisce l'ammontare minimo da porre a base di gara ed è così determinato:

- per gli Istituti con servizio buvette: € 1,20 per alunno;
- per gli Istituti con installazione di apparecchi automatici: € 1,00 per alunno.

Il servizio verrà aggiudicato con gara con offerta in aumento sul canone. Il canone sarà corrisposto trimestralmente e con pagamento anticipato. Il mancato pagamento, anche di una sola rata del canone stabilito, comporta la decadenza dalla concessione e/o la risoluzione del rapporto contrattuale di sublocazione, con incameramento della cauzione da parte della Provincia.

Prima dell'apertura di ogni anno scolastico, a cura del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, sarà verificato l'effettivo numero di studenti frequentanti l'Istituto e il citato Settore procederà a comunicare al gestore del servizio la variazione del canone se la popolazione scolastica dovesse modificarsi in aumento o in diminuzione di almeno 50 studenti.

Il gestore dovrà praticare prezzi per i prodotti alimentari e bevande inferiori almeno del 20% a quelli praticati nella zona ove è ubicato l'Istituto. I prezzi dei generi di consumo saranno esposti all'utenza in posizione facilmente visibile. I generi di

consumo devono essere di ottima qualità e rispondere alle condizioni prescritte dalla legge e dalle Autorità competenti.

Art. 5

L'Ente Provincia affida la gestione del servizio con le procedure e i metodi consentiti dalla legge, attenendosi scrupolosamente all'osservanza della normativa in materia di affidamento di gara pubblica, di pubblica sicurezza, di igiene, di fisco e di personale.

L'Ente Provincia inoltre preventivamente porterà a conoscenza delle ditte che concorrono all'aggiudicazione della gestione delle "buvette" o dei "distributori automatici", le condizioni della Concessione o del Contratto di sublocazione, così come riportate nel presente provvedimento e nello schema dell'Atto d'Obbligo redatto dall'Ufficio competente, in allegato al bando di gara.

Art. 6

Avvenuto l'affidamento, l'Ufficio competente convocherà l'aggiudicatario per la sottoscrizione dell'apposito Atto di Sottomissione che sarà approvato con determina dirigenziale.

Successivamente si procederà alla stipula del contratto previo pagamento contestuale della prescritta cauzione e dell'importo corrispondente alla prima trimestralità del canone.

Le spese del contratto e della registrazione sono a carico dell'affidatario del servizio.

art. 7

La Provincia si riserva ogni controllo circa il corretto uso dei locali concessi per lo svolgimento di attività di piccola ristorazione con facoltà di revoca della concessione o risoluzione per inadempimento della sublocazione di detti locali scolastici in caso di inadempimento del concessionario.

Art. 8

Al Dirigente Scolastico e al Consiglio d'Istituto sono demandati l'accertamento e la vigilanza concernenti l'insorgere di comportamenti e/o azioni da parte del concessionario o del subconduttore che disturbino il buon andamento delle attività scolastiche, relazionando in merito per iscritto ed in via sollecita all'Ente Provincia. Quest'ultima verificherà la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi del gestore e l'osservanza, da parte di quest'ultimo, di tutta la normativa vigente attinente al rilascio dell'autorizzazione comunale e delle altre autorità per l'esercizio delle "buvette" o dei "distributori automatici" in materia di vendita di bevande e sostanze alimentari. La Provincia effettuerà un'attività di controllo dell'esatto adempimento del presente regolamento nonché sulle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 9

La concessione/sublocazione avrà la durata di 6 anni (salvo il ricorso a revoca/recesso della stessa prima della scadenza naturale) con decorrenza dalla consegna del locale, per la quale verrà redatto apposito stato di consistenza a cura dell'Ufficio competente.

La concessione s'intenderà automaticamente decaduta nel caso in cui l'immobile, dove sono ubicati i locali della "buvette" o dei "distributori automatici",

non sia più, per qualsiasi motivo, destinato a scuola. Del pari in detta ipotesi si intenderà risolto ipso jure anche il rapporto di sublocazione.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione/sublocazione la scuola venga trasferita in altro immobile, ricorrendone i requisiti e i presupposti previsti dal presente atto e con le procedure in esso previste, al gestore, che ne faccia apposita richiesta, sarà consentito esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza del rapporto originario. Le spese di trasferimento delle attività e delle suppellettili, ivi compresi gli eventuali lavori di adeguamento, saranno a carico del gestore.

Art. 10

La dichiarazione d'obbligo e tutte le condizioni in essa contenute sono impegnative per il gestore del servizio "buvette" o "distributori automatici". La mancata osservanza della stessa e delle clausole del presente disciplinare costituirà inadempimento contrattuale da parte del gestore, il quale decadrà dall'affidamento del servizio e non potrà pretendere indennizzo o risarcimento da nessuno ad alcun titolo.

La stipula dell'Atto di Concessione - Contratto di sublocazione avverrà a seguito di verbale dell'Ufficio competente di riscontro dei lavori effettuati secondo l'atto d'obbligo.

Le spese di stipula sono a carico del concessionario o sublocatario.

Art. 11

Sono a carico del gestore della "buvette" o dei "distributori automatici" il consumo di acqua, gas ed energia elettrica. Il gestore provvede a stipulare direttamente con gli Enti erogatori i relativi contratti di fornitura; le montanti di allacciamento ed i misuratori di consumo saranno ben distinti e separati da quelli della scuola.

Nel caso in cui, per motivi di natura tecnica accertati dall'Ufficio competente, non fosse possibile installare allacciamenti autonomi per il consumo di acqua, gas ed energia elettrica, il gestore della buvette dovrà provvedere a sue spese ad installare dei "sub lettori" per la quantificazione dei consumi. Di tali adempimenti il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Provincia appaltante allegando all'uopo la documentazione giustificativa.

Nel caso in cui il gestore/sublocatario contravvenga agli obblighi di stipula ed ai lavori indicati sarà dichiarato decaduto dall'affidamento, con incameramento della cauzione depositata.

Qualora invece contravvenga agli obblighi di comunicazione successivi incorrerà in una sanzione economica pari ad 1/10 del canone annuo di cui alla concessione o sublocazione.

A carico del gestore sono gli oneri di manutenzione ordinaria del locale in concessione/sublocazione e anche quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti serventi tale locale.

E' fatto obbligo al gestore di provvedere giornalmente alla pulizia interna del locale come pure dell'area antistante.

Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria realizzato dal gestore deve essere effettuato con il preventivo consenso formulato per iscritto da parte dell'Ufficio competente. Al gestore non spetta alcun rimborso, indennizzo o corrispettivo, ovvero alcun'altra utilità, per le migliorie apportate ai locali.

Art 12

La Provincia provvederà, prima dell'apertura della "buvette" e all'atto della installazione dei "distributori automatici", ed in ogni caso all'avvio di ciascun anno scolastico, alla verifica delle autorizzazioni previste dalla Legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre la verifica sulla regolare sussistenza delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico - sanitaria dei locali;
- idoneità dell'impianto elettrico;
- idoneità sanitaria del personale addetto alla vendita;
- idoneità igienico - sanitaria e sicurezza dei "distributori automatici".

In caso di riscontrate violazioni si provvederà alla declaratoria di decadenza dal rapporto di concessione o alla risoluzione di quello di sublocazione.

Art. 13

E' fatto assoluto divieto, sotto pena di decadenza dalla concessione o di risoluzione della sublocazione, di cedere a terzi la titolarità del rapporto o comunque consentire che esso venga di fatto gestito da soggetti estranei al rapporto convenzionale.

Art. 14

I locali saranno riconsegnati al termine della concessione/sublocazione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento in dipendenza dell'uso.

Il gestore si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dalla Provincia, pena il trattenimento definitivo della cauzione.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

E' abrogato il previgente regolamento